SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero della salute

DECRETO 21 dicembre 2007.

Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.

08A01360

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Ministero delle infrastrutture

DECRETO 29 febbraio 2008.

Adempimenti conseguenti alla direttiva interministeriale 30 luglio 2007 in materia di criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria.

08A01664

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini.

08A01359

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2008, n. **33**.

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 5;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE;

Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale ed in particolare l'articolo 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti «e del mare, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,».

4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola opaca» sono sostituite dalle seguenti: «pellicola coprente».

5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola trasparente o semiopaca» sono sostituite dalle seguenti: «pellicola trasparente o semitrasparente».

6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera *f)*, ed all'allegato II, tabella 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «impregnanti non filmogeni per legno» sono sostituite dalle seguenti: «impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo».

7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «sigillanti per carrozzeria» sono sostituite dalle seguenti: «sigillanti sottoscocca».

8. All'allegato II, tabella 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «printer» è sostituita dalla seguente: «primer».

9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è aggiunto il seguente:

«ALLEGATO III-*bis*

TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI

1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli.

1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:

- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);

- il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.).

1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni.

1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.

1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.

1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.

2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.

2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.

2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

SCOTTI, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2004/42/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 143.

— La direttiva 1999/13/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 marzo 1999, n. L 85.

— Il testo dell'art. 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — (Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

(Omissis).

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.».

— Il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100.

— La decisione 2007/205/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2007, n. L 91.

— Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 275 *(Emissioni di COV).* — 1. L'allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di

composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.

2. Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla parte II dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.

4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'art. 269, ad eccezione dei commi 2 e 4. In aggiunta ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.

5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attività di cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'art. 270. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell'art. 269.

6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.

7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

8. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo allegato III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, l'adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorità competente ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresì agli impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.

9. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.

10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e VI dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.

11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche dal gestore delle attività di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di modifica sostanziale:

a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo o

b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attività svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera *a)*.

12. Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

13. Nei casi previsti nella parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.

14. L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.

15. Se due o più attività effettuate nello stesso luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorità competente può:

a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività o

b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera *a)*; la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.

16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N m^3, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N m^3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1º aprile 2013, purché le

emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.

17. La parte I dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.

18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Copia della relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia tali informazioni alla Commissione europea.

19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. È fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.

21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:

a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;

b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;

c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;

d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 5, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Immissione sul mercato)*. — 1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all'art. 4.

2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.

3. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.

4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti *in conformità all'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Se presso tali impianti si effettuano attività di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista.

5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione è presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione è rilasciata soltanto per le quantità rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attività di restauro e di manutenzione.

6. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.».

«Art. 5 *(Raccolta e trasmissione dei dati). — 1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera* b)*, del decreto*

legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1º marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *e del mare, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2004/42/CE*, invia alla Commissione europea entro il 1º luglio 2008, entro il 1º luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'art. 3, comma 6. A tal fine è utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.».

— Si riporta il testo vigente dell'allegato I, paragrafo 1 e 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) >25@60º;

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) >25@60º;

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una *pellicola coprente*, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una *pellicola trasparente o semitrasparente*, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della "categoria semistabile", ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici;

f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron) mm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;

g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;

h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto *i)*, ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;

predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;

wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi "base coating" (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluourate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, *sigillanti sottoscocca*, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.».

— Si riporta il testo vigente dell'allegato II, tabella 1 e 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO II

VALORI LIMITE DEL CONTENUTO DI COV NEI PRODOTTI

1. Pitture e vernici.

Prodotto	Base	Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto per l'uso	
		A partire dal 1° gennaio 2007	A partire dal 1° gennaio 2010
a) pitture opache per pareti e soffitti interni	BA	75	30
	BS	400	30
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni	BA	150	100
	BS	400	100
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale	BA	75	40
	BS	400	430
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica	BA	150	130
	BS	400	300
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne	BA	150	130
	BS	500	400
f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo	BA	150	130
	BS	700	700
g) primer	BA	50	30
	BS	450	350
h) primer fissanti	BA	50	30
	BS	750	750
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
	BS	600	500
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
	BS	550	500
k) pitture multicolori	BA	150	100
	BS	400	100
l) pitture per effetti decorativi	BA	300	200
	BS	300	200

2. Prodotti per carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore espresso in g/l* di prodotto all'uso da rispettare a partire dal 1° gennaio 2007
a) prodotti preparatori e di pulizia	prodotti preparatori	850
	predetergenti	200
b) stucchi/mastici	tutte	250
c) primer	surface/filler e primer	540
	universali per metalli	780
d) finiture	tutte	420
e) finiture speciali	tutte	840

Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui alla lettera *a)*.».

08G0052

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Castelcovati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 settembre 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castelcovati (Brescia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Michele Tortora;

Considerato che il dott. Michele Tortora, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Carmelo Bellissima è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Castelcovati (Brescia) in sostituzione del dott. Michele Tortora, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

08A01432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccamorice e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccamorice (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccamorice (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Di Cesare è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccamorice (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atri separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 34.05.10.09 del 28 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccamorice (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Di Cesare.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di San Cesareo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Cesareo (Roma) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 28 marzo 2007, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di San Cesareo (Roma) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 28 marzo 2007, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Cesareo (Roma), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, dieci consiglieri, su sedici assegnati dalla legge all'ente, hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 gennaio 2008, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Nelle more il prefetto di Roma, con provvedimento n. 9446/11/05/2008 del 29 gennaio 2008, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 28 marzo 2007, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di San Cesareo (Roma) nella persona del dott. Ferdinando Santoriello.

Roma, 5 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cancello ed Arnone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Cupello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3906/Area II (EE.LL.) del 21 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Cupello.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01643

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 gennaio 2008.

Modifiche ed integrazioni al decreto 5 novembre 2004, concernente «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 587 e 591;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto 5 novembre 2004 del Ministro per la funzione pubblica, recante: «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Ravvisata la necessità di apportare al citato decreto 5 novembre 2004 del Ministro della funzione pubblica talune modifiche per l'adeguamento degli obiettivi e delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica alle disposizioni normative e derivanti dal riassetto delle funzioni assegnate nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzato dal decreto-legge 18 maggio 2006, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dalle funzioni individuate della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai contenuti della delega conferita al Ministro con il citato decreto del 15 giugno 2006;

Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma Operativo Nazionale

«Governance e Assistenza Tecnica FESR», il Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE»;

Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 17 maggio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del C.C.N.L. area dirigenza e dell'art. 6, lettera C, comma 1,1) lettera *a)* del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004

1. All'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* "Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini": definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento; attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni;»;

b) al comma 3, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente :

«*d)* "Servizio per la stampa e documentazione": rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; organizzazione delle conferenze stampa cui partecipa il vertice politico; attività di supporto al portavoce del Ministro; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; coordinamento dell'attività redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004

1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, le lettere *e)* ed *f)* sono sostituite come segue:

«*e)* Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali;»;

«*f)* Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004

1. L'art. 7 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).* — 1. L'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove la valorizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul Formez; sviluppa programmi e azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, definisce strategie organizzative e di rafforzamento istituzionale delle P.A.; sviluppa la programmazione integrata delle risorse nazionali ordinarie e aggiuntive e delle risorse comunitarie per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni e cura la gestione di quelle affidate; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con la Commissione Europea, le Autorità di Gestione regionali e nazionali, gli organismi intermedi e gli enti attuatori.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) "Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico": supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione e potenziamento di processi e prodotti nelle pubbliche amministrazioni, anche in raccordo con istituzioni, enti comunitari ed internazionali; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; monitoraggio delle attività di formazione e di valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico nazionale e regionale; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico;

b) "Servizio per la programmazione e gestione di interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, delle pertinenti risorse aggiuntive e da risorse ordinarie": programmazione, progettazione e gestione di interventi per il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FESR; cura dei rapporti con la Commissione Europea; vigilanza e coordinamento sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul Formez;

c) "Servizio per la programmazione e gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalle pertinenti risorse aggiuntive": programmazione, progettazione e gestione di interventi per il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FSE; cura dei rapporti con la Commissione Europea.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 è soppresso.

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004

1. L'art. 10 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali).* — 1. L'Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali promuove e cura iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di pubblica amministrazione, svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, gestisce la banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cura l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 587-591 in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società e consorzi, cura le attività volte allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi del Dipartimento; promuove l'integrazione e il controllo delle attività afferenti ai vari servizi informativi, al fine di una migliore flessibilità ed efficienza globale dei sistemi; analizza l'organizzazione dei processi al fine di rilevare i fabbisogni di informatizzazione e le opportunità di sviluppo ottimale dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento; supporta lo sviluppo delle banche dati del Dipartimento e cura la gestione di quelle assegnate all'Ufficio; elabora progetti pilota sui sistemi di gestione della conoscenza, cura la progettazione e la gestione dei siti web internet e intranet.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) "Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati": attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, supporto allo sviluppo delle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 587-591; gestione delle altre banche dati affidate all'Ufficio; controllo delle attività svolte da fornitori e consulenti esterni nelle attività di sviluppo e di redazione dei contenuti al fine di alimentare sia le banche dati che i sistemi di gestione della conoscenza; promozione dello scambio di conoscenza e della collaborazione in materia con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere;

b) "Servizio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo": predisposizione delle condizioni tecniche, amministrative e funzionali, volte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica di rete e delle postazioni di lavoro del Dipartimento; acquisizione di beni e servizi di natura informatica, curando in particolare gli aspetti di efficienza e qualità delle prestazioni; predisposizione ed attuazione del piano della sicurezza informatica; cura delle iniziative di sperimentazione volte all'introduzione di tecnologie e di sistemi sempre più innovativi all'interno del sistema informativo ed approfondimento degli aspetti giuridico-normativi legati al trattamento automatico delle informazioni;

c) "Servizio progettazione e gestione sito web": studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionali concernenti le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e gestione dell'intranet dipartimentale; analisi dei processi interni al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni tenendo presente i necessari aspetti di sicurezza e i prodotti dell'evoluzione tecnologica nel settore.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004

1. L'art. 11 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni).* — 1. L'Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione. Favorisce il contributo delle diverse leve di intervento alla realizzazione degli obiettivi prioritari di modernizzazione attraverso: l'analisi della domanda di cambiamento, la formulazione degli obiettivi strategici e delle alternative di intervento, la valutazione dell'attuazione e dei risultati conseguiti in funzione dei successivi cicli di programmazione; assicura lo scambio di conoscenze

e la collaborazione con la comunità scientifica, le amministrazioni estere e le organizzazioni internazionali; realizza attività di studio e indagine volte ad individuare la domanda emergente di cambiamento; promuove la partecipazione degli interlocutori interni ed esterni al processo di pianificazione strategica.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) "Servizio per la competitività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini": pianificazione e verifica dei risultati degli interventi integrati di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, finalizzati a: *i)* favorire la competitività delle imprese italiane; *ii)* migliorare i servizi ai cittadini e favorire la loro partecipazione alle diverse fasi di definizione e attuazione delle politiche pubbliche;

b) "Servizio per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche": pianificazione degli interventi integrati di modernizzazione finalizzati ad aumentare la produttività e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche privilegiando il cambiamento organizzativo, il miglioramento dei processi interorganizzativi e l'uso efficace delle tecnologie; verifica dei risultati.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 251

08A01443

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2008.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dei servizi presso gli uffici giudiziari del tribunale di Venezia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Venezia in data 28 novembre 2007 prot. 1380-I, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di proroga termini di decadenza avanzata dal presidente del tribunale di Venezia per l'irregolare funzionamento degli uffici dello stesso tribunale il giorno 26 settembre 2007 a causa del maltempo;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dei servizi presso gli uffici giudiziari del tribunale di Venezia il giorno 26 settembre 2007 a causa del maltempo, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
SCOTTI

08A01644

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2008.

Modifica dei contenuti di nocività di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta della società Heintz Van Landewyck Sarl per la modifica dei contenuti dichiarati di nocività di una marca dì sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

I contenuti dichiarati di nocività della seguente marca di sigarette sono così modificati:

	mg/sigaretta nicotina	mg/sigaretta monossido CA	mg/sigaretta nicotina	mg/sigaretta monossido CA
	da		a	
ELIXYR EXTRA TASTE	0,4	4,0	0,3	5,0

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore generale: TINO

08A01523

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007.

Recepimento della direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, della direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, della direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007 e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, circa i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 2007);

Vista la direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;

Vista la direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diazinone;

Vista la direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;

Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanati dal 25 giugno 2007 al 3 luglio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbaril, fenitrotion, diclorvos e diazinone, con i quali sono stati revocate le

loro autorizzazioni per la non iscrizione delle relative sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanati dal 21 novembre 2006 al 23 maggio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bupirimate e ciflutrin con i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti già registrati;

Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanato l'8 settembre 2006 con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario Smartfresh (reg. n. 12867) e contenente la sostanza attiva nuova 1-metilciclopropene;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. I limiti massimi di residui della sostanza attiva 1-metilciclopropene indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

4. I limiti massimi di residui delle sostanze attive indoxacarb, MCPA e tolilfluanide, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

5. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA, tolilfluanide e triticonazolo a decorrere dal 17 novembre 2007; per le sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2007; per la sostanza attiva diazinone si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2007.

Art. 2.

Impieghi e intervalli di sicurezza

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive bupirimate, carbaril, ciflutrin, diazinone, diclorvos, fenitrotion, e triticonazolo, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva 1-metilciclopropene, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti a quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

Prodotti di origine vegetale

1. La voce «Foglie e steli di brassica» è sostituita da «Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa» nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.e.1. Ortaggi a foglia ed erbe fresche - Lattughe e simili.

2. La voce «Semi di zucca» è aggiunta nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 4. Semi oleaginosi.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 145

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOSSISTROBINA (fungicida)	Agrumi…………………………………………..	1	
	Uve da tavola e uve da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), banane……………………	2	
	More di rovo, lamponi………………………....	3	
	Manghi, papaia………………………………..	0,2	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)…………	0,1*	
	Altra frutta…………………………………….	0,05*	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica o barba di becco, cavoli rapa, Witloof, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello)…………………………..	0,2	
	Sedani rapa, cavoli a testa……………………	0,,3	
	Cipolline, solanacee, porri……………………	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli (con baccello), carciofi………………………..	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza, piselli (con baccello)…	0,5	
	Cavoli a foglia, sedani, finocchi………………	5	
	Lattughe e simili, erbe fresche………………..	3	
	Altri ortaggi…………………………………....	0,05*	
	Legumi da granella……………………………	0,1	
	Semi di colza, semi di soia……………………	0,5	
	Altri semi oleaginosi………………………….	0,05*	
	Patate…………………………………………	0,05*	
	Tè……………………………………………..	0,1*	
	Luppolo……………………………………….	20	
	Riso……………………………………………	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena………	0,3	
	Altri cereali……………………………………	0,05*	
	Barbabietola da zucchero (radice)……………	0,3	
	Barbabietola da zucchero (foglie)…………….	5	
	Vino……………………………………………	0,5	
BUPIRIMATE (fungicida)	Melo, albicocco, pesco……………………….	0,5	
	Vite, fragola…………………………………..	2	
	Pomodoro, melanzana………………………..	1	
	Peperone, carciofo……………………………	2	
	Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero……………………………………..	0,5	
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), uve da tavola……….	1	
	Uve da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche)……………………………………	3	
	Mirtilli rossi…………………………………..	2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina…………………………………………	10	
	Banane………………………………………..	0,2	
	Papaia…………………………………………	20	
	Altra frutta……………………………………	0,01*	
	Carote, sedani rapa, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile……………………..	1	
	Agli, cipolle, scalogni………………………..	0,5	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche, fagioli (con baccello)……………………………………	5	
	Solanacee, fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), funghi coltivati……………………	2	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci………………………………..	3	
	Piselli (senza baccello)………………………..	0,3	
	Sedani, porri………………………………….	10	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,01*	
	Legumi da granella…………………………..	0,01*	
	Semi di arachide………………………………	0,05	
	Altri semi oleaginosi…………………………	0,01*	
	Patate…………………………………………	0,01*	
	Tè……………………………………………..	0,1*	
	Luppolo……………………………………….	50	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale……….	0,1	
	Altri cereali……………………………………	0,01*	
	Barbabietole da zucchero……………………..	0,5	
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a) (insetticida)	Mele, ciliegie, uve da tavola e uve da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), uva spina, Kiwi………………………………………	0,2	(a) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.
	Altre pomacee, altre drupacee………………..	0,1	
	More di rovo, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)………………………………………	0,5	
	Olive (da tavola), olive (da olio)……………...	1	
	Altra frutta……………………………………	0,05*	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, carciofi…………	0,1	
	Pomodori, melanzane, Gombo………………..	0,3	
	Altre solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi (freschi), porri…………	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche……………………………	0,5	
	Funghi………………………………………..	0,05	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,05*	
	Legumi da granella…………………………..	1	
	Semi di colza, semi di senape…………………	0,1	
	Altri semi oleaginosi…………………………	0,05*	
	Patate…………………………………………	0,05*	
	Tè……………………………………………..	5	
	Luppolo……………………………………….	5	
	Cereali………………………………………..	2	
	Erba medica…………………………………..	0,1	
	Barbabietola da zucchero……………………	0,5	
	Tabacco………………………………...........	0,5	
	Farina bianca…………………………..........	0,3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
	Farina integrale………………………………. Crusca……………………………………...	1 3	
DIAZINONE (insetticida)	Mandorle…………………………………….. Mirtilli rossi………………………………….. Ananas………………………………………… Altra frutta…………………………………… Ravanelli……………………………………… Cipolle, peperoni, cavoli cinesi……………… Mais dolce…………………………………… Cavoli cappucci……………………………… Cavoli rapa…………………………………… Altri ortaggi………………………………….. Legumi da granella…………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali………………………………………… Barbabietole da zucchero……………………..	0,05 0,2 0,3 0,01* 0,1 0,05 0,02 0,5 0,2 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,5 0,02* 0,1	
ESACLOROBENZENE (o **HCB**) (fungicida)	Frutta………………………………………… Ortaggi……………………………………….. Legumi da granella…………………………… Semi di zucca………………………………… Altri semi oleaginosi………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali………………………………………… Caffè (crudo)………………………………… Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)…………………………………	0,01* 0,01* 0,01* 0,05 0,02* 0,01 0,02* 0,02* 0,01* 0,01 0,1	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
ETOXAZOLO (acaricida)	Agrumi, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)……………………… Fragole (escluse le fragole selvatiche)……….. Altra frutta…………………………………… Pomodori, melanzane………………………… Cucurbitacee con buccia non commestibile….. Altri ortaggi………………………………….. Legumi da granella…………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali………………………………………… Vino…………………………………………...	0,1 0,2 0,02* 0,1 0,05 0,02* 0,02* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,02* 0,01	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.
INDOXACARB (insetticida)	Frutta a guscio……………………………….. Mele…………………………………………..	0,05 0,5	Somma degli isomeri S ed R

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Altre pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)……	0,3	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.
	Uve da tavola e da vino……	2	
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina……	1	
	Altra frutta……	0,02*	
	Pomodori, melanzane……	0,5	
	Peperoni, cavoli a infiorescenza……	0,3	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli cinesi, cavoli ricci……	0,2	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, carciofi……	0,1	
	Cavoli cappucci……	3	
	Lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), erbe fresche……	2	
	Altri ortaggi……	0,02*	
	Legumi da granella……	0,02*	
	Semi di soia……	0,5	
	Altri semi oleaginosi……	0,05*	
	Patate……	0,02*	
	Tè……	0,05*	
	Luppolo……	0,05*	
	Cereali……	0,02*	
	Vino……	0,02	
IOXINIL (diserbante)	Frutta……	0,05*	Compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil I limiti massimi di residui sono provvisori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Carote, pastinaca, agli, cipolle, scalogni……	0,2	
	Cipolline, porri……	3	
	Altri ortaggi……	0,05*	
	Legumi da granella……	0,05*	
	Semi oleaginosi……	0,1*	
	Patate……	0,05*	
	Tè……	0,1*	
	Luppolo……	0,1*	
	Cereali……	0,05*	
MCPA (diserbante)	Frutta……	0,05*	MCPA, MCPB inclusi i loro sali, esteri e coniugati espressi in MCPA La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011
	Fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello)……	0,1	
	Altri ortaggi……	0,05*	
	Fagioli, piselli……	0,1	
	Altri legumi da granella……	0,05*	
	Semi oleaginosi……	0,1*	
	Patate……	0,05*	
	Tè……	0,1*	
	Luppolo……	0,1*	
	Cereali……	0,05*	
MESOSULFURONE (diserbante)	Frutta……	0,01* p	Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfurone (p) Indica che la quantità massima di residui è stata
	Ortaggi……	0,01* p	
	Legumi da granella……	0,01*	
	Semi oleaginosi……	0,02* p	
	Patate……	0,01* p	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Tè…………………………………………….. Luppolo………………………………......... Cereali…..……………………………………	0,02* p 0,02* p 0,01* p	fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011
1-METILCICLOPROPENE (fitoregolatore)	Frutta………………………………………… Ortaggi……………………………………….. Legumi da granella………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo…………………………………… Cereali…………………………………………	0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011
OXAMIL (nematocida – insetticida)	Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)…………………………………… Altra frutta…………………………………… Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini…………………………………… Zucchine……………………………………… Altri ortaggi…………………………………... Legumi da granella………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali……………………………………... Barbabietole da zucchero……...……………...	0,02* 0,01* 0,02 0,03 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01* 0,05	I limiti massimi di residui sono provvisori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
QUINOXIFEN (fungicida)	Mele, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)……………………… Ciliegie, fragole (escluse le fragole selvatiche). Uve da tavola e uve da vino………………….. Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)…………………………………… Altra frutta…………………………………… Cucurbitacee con buccia non commestibile….. Carciofi……………………………………….. Altri ortaggi…………………………………... Legumi da granella………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Orzo, avena…………………………………… Altri cereali…………………………………… Vino……………………………………………..	0,05 p 0,3 p 1 p 2 p 0,02* p 0,05 p 0,3 p 0,02* p 0,02* p 0,05* p 0,02* 0,05* p 0,5 p 0,2 p 0,02* p 0,01	(p) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TOLILFLUANIDE (fungicida)	Pomacee…… Ciliegie…… Prugne…… Uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)…… Altra frutta…… Agli, cipolle, scalogni…… Pomodori, melanzane, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri…… Peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile…… Cucurbitacee con buccia non commestibile….. Cavoli broccoli (compreso "calabrese")…… Lattughe e simili…… Altri ortaggi…… Legumi da granella…… Semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Cereali……	3 1 0,5 5 0,05* 0,5 3 2 0,3 1 20 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 50 0,05*	Somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluinide espressi in tolilfluanide La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011 **I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide sono sospesi con DD 28 febbraio 2007 (G.U. n. 61 del 14.03.2007)**
TRITICONAZOLO (fungicida)	Frutta…… Ortaggi…… Legumi da granella…… Semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Cereali……	0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

PARTE A

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, preparazioni a base di carni, frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a)	Fegato e rene 0,03* Pollame e prodotti a base di pollame 0,1 , altri 0,5	0,05	0,05*
INDOXACARB quale somma degli isomeri S ed R	carni e frattaglie commestibili: 0,01* p; grassi: 0,3 p	Latte: 0,02 p; crema di latte 0,3 p	0,01* p
MCPA, **MCPB** e **MCPA** tioetile espressi in **MCPA**	0,1* p; frattaglie commestibili: 0,5* p	0,05* p	0,05* p
TOLILFLUANIDE (somma di tolilfluanide e dimetiloamminosolfotoluinide espressi in tolilfluanide)	0,1* p	0,02* p	0,1* p

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(a) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.
(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BUPIRIMATE (fungicida)	Melo……… Pesco, albicocco, vite……… Fragola……… Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero, carciofo……… Rosa………	**21** **14** **3** **3** ---				
CARBARIL (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 21.11.2008** Melo[1]……… Olivo……… Pomodoro……… Cereali (escluso granturco)……… Tabacco……… Floreali, ornamentali, forestali, pioppo….	 **80** **28** **7** **7** **7** ---			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi.	Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/355/CE del 21.05.2007) (1) Impiego come diradante Applicazione alla coltura ed al terreno

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CIFLUTRIN (insetticida)	Melo, pesco, ciliegio, susino…………….......... Pero…………...........................………………… Vite...…………............. Pomodoro, peperone, melanzane, cetriolo, cavoli (esclusi i cavoli a foglia), lattughe e simili, fagiolo, pisello……………… Melone, cocomero, cavoli a foglia……………… Patata………...............................………………… Frumento, orzo………..........................………… Mais………..………………. Barbabietola da zucchero…………........………… Tabacco………...................…....……..…………… Floreali, ornamentali, pioppo……....…………	**3** **21** **7** **3** **7** **14** **3** **28** **3** --- ---			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Concia delle sementi di barbabietola da zucchero. Impiego per irrigazione a goccia su pomodoro, melanzana, peperone, cocomero, melone, lattughe e simili, floreali e ornamentali.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DIAZINONE (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 28.12.2007:** Pompelmo, arancio, pomelo, nocciolo, melo, pero, ciliegio, susino,melograno…………… Pesco…………………………………….. Carota [1]…………………………… Patata [1] …………………………… **Impieghi ammessi fino al 6.12.2008:** Mais [1] …………………………… Barbabietola da zucchero………………......... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo……….	 **15** **30** -- -- -- **15** --			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/393/CE del 6.06.2007) Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Trattamento al terreno destinato alla coltura, solo con formulazioni granulari.
DICLORVOS (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 6.12.2008** Floreali…………………………………....	 ---				Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/387/CE del 6.06.2007)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENITROTION (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 25.11.2008** Vite…………………………………… Pomodoro [(1)]…………………………… Barbabietola da zucchero……………… Tabacco…………………………………… Floreali, ornamentali, forestali, pioppo…..	 **100** **35** **20** **20** –			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione di prodotti agrari. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/379/CE del 25.05.2007) Applicazione alla coltura e al terreno. (1) In campo
1-METILCICLOPROPENE (fitoregolatore)	Melo, susino…………………………………… Pomodoro………………………………………	--- ---				
TRITICONAZOLO (fungicida)					Concia delle sementi di cereali	

08A01431

DECRETO 20 febbraio 2008.

Registrazione del prodotto fitosanitario «Mancy 44», registrato al n. 14075.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 253, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003. n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2007 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 7 dicembre 2007 dall'impresa Chemia S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mancy 44 uguale al prodotto di riferimento denominato Fungiman Combi registrato al n. 8909 con decreto direttoriale in data 6 agosto 1996 dell'impresa Agroser S.r.l. con sede in Solbiate Olona (Varese);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Fungiman Combi dell'impresa Agroser S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Mancy 44 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Cimoxanil e Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Chemia S.p.A. con sede in S.S. 255 km 46 S. Agostino (Ferrara) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato MANCY 44 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14075.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto Illustrativo

MANCY 44

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DI VITE,POMODORO E TABACCO

Partita n.

Composizione
CIMOXANYL puro g 4
MANCOZEB puro g 40
Coformulanti q.b. a g100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da ali-menti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 50-100-150-200-250-500; kg 1-5-10-20-25

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Una volta aperta la confezione usare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANYL 4%, MANCOZEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANYL (derivato dell'urea) — Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazioni della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB — Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritative, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di conoscenza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il MANCY 44 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della Vite, del Tabacco e del Pomodoro. Sulla vite pub essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Peronospora della Vite: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del Pomodoro: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri di acqua. La dose massima va u-sata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza dell'Alternaria. I trattamenti al **pomodoro** so-no consentiti solo fino alla prima fioritura.
Peronospora del Tabacco: usare 300 g di prodotto per 100 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Awertanza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

MANCY 44

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DI VITE,POMODORO E TABACCO

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Composizione
CIMOXANYL puro g 4
MANCOZEB puro g 40
Coformulanti q.b. a g100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da ali-menti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A01598

DECRETO 20 febbraio 2008.

Registrazione del prodotto fitosanitario «Cuprocertis», al n. 14170.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2007 dall'impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cuprocertis uguale al prodotto di riferimento denominato Cuprozin 35 WP registrato al n. 12673 con D.D. in data 24 maggio 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Cuprozin 35 WP dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente e anche il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Cuprocertis è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame metallo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 24 maggio 2010 l'impresa Spiess Urania Chemicals GmbH con sede in Heidenkampsweg 77 - D-20097 Amburgo (Germania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato CUPROCERTIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,500-1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Spiess Urania Chemicals GmbH - Amburgo (Germania).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14170.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CUPROCERTIS

(Polvere bagnabile)

ANTICRITTOGAMICO RAMEICO

CUPROCERTIS Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
RAME METALLO g. 35
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b.a g.100

SPIESS URANIA CHEMICALS GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

Distribuito da:
CERTIS EUROPE B.V.
Filiale Italiana, Via Guaragna, 3
21047 Saronno (VA)

Stabilimento di produzione:
SPIESS URANIA CHEMICALS GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Contenuto:
0,500-1-5-10-20-25 Kg

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CUPROCERTIS è un anticrittogamico in polvere bagnabile a base ossicloruro di rame. Il prodotto è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee e arboree. Viene utilizzato anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
Vite: contro Peronospora con azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario, intervenire preventivamente alla dose di 300 g/hl di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 500 g/hl.
Agrumi: contro Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi, con azione collaterale nei confronti di Fumaggine, intervenire mensilmente alla dose di 500 g/hl di acqua a partire dalla fine di gennaio.
Melo:
- contro Ticchiolatura intervenire alla dose di 300 g/hl di acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva;
- contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero:
- contro Ticchiolatura e Septoriosi intervenire alla dose di 300 g/hl di acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva;
- contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Colpo di fuoco intervenire con trattamenti primaverili-estivi alla dose di 300 g/hl di acqua.

Cotogno: contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua.
Mandorlo: contro Monilia e Corineo intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Albicocco: contro Monilia e Corineo intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Ciliegio:
- contro Monilia e Bolla intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta;

Pesco, nettarine e percoche: contro Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia e Bolla intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Susino: contro Corineo, Monilia e Maculatura batterica intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Fragola: contro Vaiolatura e Marciume del colletto intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 400 g/hl di acqua.
Olivo: contro Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o Occhio di pavone intervenire alla dose di 450 g/hl di acqua nelle epoche di maggior rischio infettivo (autunno-primavera).
Actinidia: contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori: contro Cancri rameali intervenire con trattamenti autunno-invernali alla dose di 700 g/hl di acqua e con trattamenti primaverili-estivi alla dose di 350-400 g/hl di acqua.
Ortaggi: intervenire alla dose di 500 g/hl di acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni. **Bietola da orto, bietola rossa**: contro Cercospora e Ruggine; **carota**: contro Alternariosi; **rapa, ravanello**: contro Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **aglio, cipolla, cipolline, scalogno**: contro Peronospora, con azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici; **pomodoro**: contro Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero, con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **peperone**: contro Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, con azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico e Alternariosi; **melanzana**: contro Antracnosi e Moria delle piantine, con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, cetriolino**: contro Maculatura angolare e Peronospora con azione collaterale su Muffa grigia e Marciume molle batterico; **cavoli**: contro Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella e Peronospora con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **asparago**: contro Ruggine con azione collaterale su Muffa grigia; **carciofo, cardo**: contro Peronospora con azione collaterale su Marciume molle batterico; **finocchio, sedano, prezzemolo**: contro Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, con azione collaterale su Marciume molle batterico; **altre orticole escluso il porro**: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi e Batteriosi.
Oleaginose: contro Peronospora, Antracnosi alla dose di 3 Kg/ha intervenendo quando si presentano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata: contro Peronospora e Alternariosi delle solanacee alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Tabacco: contro Peronospora alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Floreali, ornamentali: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi alla dose di 450 g/hl di acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità; **Cipresso**: contro Cancro del cipresso alla dose di 1250 g/hl di acqua quando le condizioni

sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Altri impieghi: contro le Alghe e i Molluschi della risaia intervenire alla dose di 5 Kg per ettaro effettivamente trattato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, ecc.) e quelli contenenti Thiram.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo* e di pero** cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi, non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari o aver consultato il personale tecnico.
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio
**Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

08A01599

DECRETO 20 febbraio 2008.

Registrazione del prodotto fitosanitario «Summerweeds», al n. 14171.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 gennaio 2008 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Summerweeds uguale al prodotto di riferimento denominato Foxtail registrato al n. 12534 con D.D. in data 30 ottobre 2007 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Foxtail dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente e anche il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Summerweeds è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fenoxaprop-p-etile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 ottobre 2012 l'impresa Green Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16 - Ravenna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SUMMERWEEDS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-250-500-750 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/239.2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14171.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

SUMMERWEEDS

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Partita n.:

COMPOSIZIONE:
Fenoxaprop-p-etile puro 2,75 g (=28 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, ne' bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare Indumenti protettivi e quanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta; Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Green Ravenna srl – Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna

Officina di produzione
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500, 750; litri 1, 5, 10, 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento, passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
-in caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico,
-togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;
-risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; —non provocare il vomito,
Trattamenti specifici: In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulata
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SUMMERWEEDS può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.
CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.
Erbe infestanti sensibili:
Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), gramigna indiana (Eleusine indica), giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), panico (Panicum spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense); con trattamenti ripetuti gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Utilizzare SUMMERWEEDS dopo l'emergenza delle erbe infestanti.
- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum spp., Sorghum halepense da seme:
  - 2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante
  - 5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
  - 7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti,
  - 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactyton, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.
  - 05 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE
- Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua
- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di SUMMERWEEDS in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere ameno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne Festuca rubra, F. arundinacea puo' essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto,

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

COMPATIBILITA'
Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. SUMMERWEEDS non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Attenzione, il prodotto contiene una sostanza tossica per gli organismi acquatici.

AVVERTENZE
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SUMMERWEEDS

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Partita n.:

COMPOSIZIONE:
Fenoxaprop-p-etile puro 2,75 g (=28 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, ne' bere, nè fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta; Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Green Ravenna srl – Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna

Officina di produzione
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Contenuto Netto: ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

08A01600

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2008.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «ARA S.r.l.» a condurre prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento alla società «ARA S.r.l.» con sede legale in via Madonna delle Lacrime, 70 - 95030 San Giovanni La Punta (Catania), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 38268 e n. 38268/A del 1° dicembre 2004;

Vista la nota n. 32915 del 16 marzo 2007 relativa al riconoscimento delle prove di campo ambientali ed eco-tossicologiche;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 giugno 2007 presso la società «ARA S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «ARA S.r.l.», con sede legale in San Giovanni La Punta (Catania), via Madonna delle Lacrime n. 70, è riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove di efficacia in conservazione post-raccolta;

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (Allegato III, Punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995, e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «Regolatori di crescita», mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività «Aree acquatiche».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. La società «ARA S.r.l.» è tenuta a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. La citata società è altresì tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 11-12 giugno 2007.

2. La società «ARA s.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01485

DECRETO 30 gennaio 2008.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» a condurre prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento alla società «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» con sede legale in via Altiero Spinelli n. 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 38264 e n. 38264/A del 1° dicembre 2004;

Vista la nota n. 32916 del 16 marzo 2007 relativa al riconoscimento delle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 4-5 luglio 2007 presso la società «S.P.F. GAB Italia S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», con sede legale in Poggio Renatico (Ferrara), via Altiero Spinelli n. 12 è riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Selettività nei confronti di organismi utili.

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ambientali ed ecotossicologici in campo (di cui all'allegato II, parte A punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Vertebrati dannosi;

Attivatori - Coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. La società «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» è tenuta a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. La citata società è altresì tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 4-5 giugno 2007.

2. La società «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01486

DECRETO 25 febbraio 2008.

Rettifica al decreto 12 ottobre 2007 relativo all'istituzione di una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2007 concernente «Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008;

Ravvisata la necessità di rettificare l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale e, conseguentemente, gli allegati A, B e C;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale rettifica del decreto ministeriale 12 ottobre 2007 nelle premesse citato, al comma 2 dell'art. 2 le parole «La suddetta tessera viene rilasciata dal Capo del Servizio IV» sono sostituite dalle seguenti «La suddetta tessera viene rilasciata dal Direttore della Divisione competente».

2. Gli allegati A, B e C al decreto ministeriale 12 ottobre 2007 sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO A

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA OPERATORI E COLLABORATORI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MOD. C.F.S./8

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI ESERCITATE
(L. 81/2006)

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO B

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA REVISORI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MOD. C.F.S./7

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI ESERCITATE
(L. 81/2006)

ALLEGATO C

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA PERITI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MOD. C.F.S./6

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI ESERCITATE
(L. 81/2006)

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

08A01626

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del 50º anniversario della firma dei Trattati di Roma, nel valore di € 0,60 e € 0,65, riuniti in dittico e raccolti in un foglietto, (€ 1,25).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998:

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»:

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007 di autorizzazione all'emissione integrativa. nell'anno 2007, di carte valori postali celebrative e commemorative:

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»:

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2007, francobolli celebrativi del cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, nel valore di € 0,60 e € 0,65, riuniti in dittico e raccolti in un foglietto, (€ 1,25).

Stampa dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto:

formato carta dei francobolli: mm 40×48; formato stampa dei francobolli: mm 36×44:

dentellatura: 13×13¼; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro:

formato del foglietto: cm 12×9,6; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti composti ciascuno di due francobolli.

Le vignette raffigurano, in grafica stilizzata, il pavimento di Piazza del Campidoglio, in Roma, realizzato su disegno michelangiolesco; inoltre sono riportate le dodici stelline color oro che compongono la bandiera dell'Unione europea. Nel francobollo di sinistra è riprodotto il logo del Dipartimento della protezione civile e, in quello di destra, il logo dell'Unione europea, realizzati in occasione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma. Completano ciascun francobollo la leggenda «50º Anniversario dei Trattati di Roma», la scritta «Italia» ed i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,65».

Caratteristiche del foglietto: i due francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 48, sono impressi in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro è raffigurato un particolare della vignetta rappresentata nei francobolli. Completano il foglietto, in alto, la leggenda «Grande Evento Europa 2007» e, in basso, il logo di Poste Italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01479

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel 50° anniversario della morte, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento dì organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo commemorativo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel 50° anniversario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa seduto su una panchina decorata con caratteristiche maioliche di ceramica siciliana, che adornano anche la parete alle sue spalle, intento ad osservare un libro aperto sulle cui pagine è riportato il titolo del suo romanzo «Il Gattopardo»; in alto a destra è rappresentato un gattopardo, una rielaborazione grafica di un particolare dello stemma araldico della sua famiglia. Completano il francobollo la leggenda «GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA», le date «1896-1957» la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01481

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario dedicato alla Commissione Elettrotecnica Internazionale, nel valore di € 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a tiratura predeterminata, nell'anno 2007 di francobolli dedicati al Comitato Elettronico Italiano;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2007 di modifica, che alla voce «Comitato Elettronico Italiano» sostituisce «Commissione Elettrotecnica Internazionale»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2007, un francobollo ordinario dedicato alla Commissione Elettrotecnica Internazionale, nel valore di € 1,50.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: tre più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 75,00».

La vignetta raffigura, su fondo blu in grafica stilizzata, un circuito stampato ed un arco voltaico. Completano il francobollo la leggenda «COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «. 1,50».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01482

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Rocca Malatestiana, in Montefiore Conca, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»:

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato alla Rocca Malatestiana, in Montefiore Conca (Rimini);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Rocca Malatestiana, in Montefiore Conca (Rimini), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura la Rocca Malatestiana, in Montefiore Conca, edificata intorno alla metà del 1300, simbolo rappresentativo della dominazione dei Malatesta. Completano il francobollo la leggenda «ROCCA MALATESTIANA» e «MONTEFIORE CONCA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01483

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Complesso Monastico di Polirone, in San Benedetto Po, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004. n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al Complesso Monastico di Polirone, in San Benedetto Po (Mantova);

Vito il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Complesso Monastico di Polirone, in San Benedetto Po (Mantova), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura la facciata principale dell'abbazia del Complesso Monastico di Polirone, in San Benedetto Po, fondato nel 1007 da Tebaldo di Canossa. Completano il francobollo la leggenda «COMPLESSO MONASTICO DI POLIRONE - SAN BENEDETTO PO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01484

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 dicembre 2007.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 1.620.500,00

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nelle sedute del 12 e 26 settembre, del 10 e 24 ottobre e del 14 novembre 2007;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso articolo 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 1.620.500,00, nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 115

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.437 32224	FORNI RIUNITI VALPAN SPA	Contratto 1	00195310602 PALIANO FR		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.08.609 30182	MOVING SRL	Contratto 1	03196280246 TRISSINO VI		**184.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.08.952 32080	S.T.A.B. MECCANICA SRL	Contratto 1	00676461205 CALDERARA DI RENO BO		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.296 31157	VERMOBIL S.R.L.	Contratto 1	01995040548 MARSCIANO PG		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.312 30337	OSSIDA S.R.L. FOSSALTA DI PIAVE	Contratto 1	00181680273 FOSSALTA DI PIAVE VE		**110.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.312 30215	ATTIVA	Contratto 1	03452710407 CESENA FC		**154.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.499 34078	M.A.R.E. SAS	Contratto 1	02998740100 ORISTANO OR		**103.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.109 34127	ROTOPACK S.P.A.	Contratto 1	01509780696 GUARDIAGRELE CH		**107.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.343 31875	S.T.A.B.	Contratto 1	00577751209 CALDERARA DI RENO BO		**179.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.296 34443	INPES PREFABBRICATI S.P.A.	Contratto 1	00238850762 TITO PZ		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.452 30841	S.I.S.A.S. S.R.L.	Contratto 1	02202120545 CORCIANO PG		**126.000,00**
				Totali (€)	**0,00**	**1.620.500,00**

08A01630

DECRETO 3 dicembre 2007.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 303.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successivi decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto dirigenziale n. 2300/Ric. del 7 novembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nelle sedute del 10 ottobre e del 14 novembre 2007;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2005, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, di cui al D.D. n. 2300/Ric. citato nelle premesse, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 303.000,00, nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 116

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.202 19800	CERAMICA FONDOVALLE SPA	Contratto 1	00183500362 MARANELLO MO		**186.250,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.687 18685	TECNOZOO S.N.C. DI VANZETTO G. & C.	Contratto 1	01872980287 PIOMBINO DESE PD		**116.750,00**
				Totali (€)	**0,00**	**303.000,00**

08A01631

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 15 febbraio 2008, n. **1**.

Ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento CE n. 1760/2000 - Titolo II etichettatura delle carni bovine.

Alle Organizzazioni autorizzate ad etichettare carni bovine
Agli Organismi indipendenti accreditati
Alle Associazioni nazionali allevatori razze bovine
All'Assocarni
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione produttori agricoli - COPAGRI
Alla Associazione generale cooperative italiane AGCI
All'Anca-Lega
Alla Federazione nazionale cooperative agricole
All'Assalzoo
Al Consorzio italiani macellatori
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
All'Agea
Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine
Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura
Al Ministero dello sviluppo economico D.G.S.P.C.
Al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
All'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ
Alla Direzione generale delle politiche agricole

1. *Premessa.*

Con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 [(1)] e circolare n. 1 del 9 aprile 2003 [(2)] sono stati forniti chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari di etichettatura delle carni bovine e sulle modalità applicative degli stessi nell'ambito dell'etichettatura facoltativa introdotta dal regolamento CE n. 1760/2000 [(3)] (titolo II) e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000 [(4)].

A seguito dell'applicazione dei disciplinari approvati per l'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative ed all'attività di monitoraggio esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di una più puntuale e corretta applicazione della normativa sopra richiamata, si rende necessario fornire ulteriori chiarimenti.

2. *Alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti questione UNIFEED.*

Con le precedenti circolari n. 5/2001 e n. 1/2003 sono stati fissati i metodi di analisi ed i limiti di accettabilità che le organizzazioni e gli organismi indipendenti, nell'ambito della rispettiva attività di autocontrollo e di controllo, devono utilizzare per garantire l'informazione di alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti.

Gli stessi organismi ed organizzazioni, hanno evidenziato che i limiti di accettabilità del colesterolo, fissati e confermati dalle predette circolari n. 5/2001 e n. 1/2003, pari a «percentuale di colesterolo $\leq$ 1% sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo $\leq$ 50 mg/kg sul grasso estratto», vengono di norma superati e che la percentuale di colesterolo supera i limiti sopra indicati nel caso di alimentazione zootecnica sotto forma di UNIFEED.

La stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (SSOG), investita del problema, ha evidenziato, sulla base di nuovi dati sperimentali, che la percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica inferiore od uguale all'1.5% può essere confermato anche nel caso in cui nella razione alimentare si utilizzano gli UNIFEED, mentre l'alto contenuto di colesterolo espresso in mg/kg, presente in alcune materie prime (ad es. olio di palma, alcune farine di estrazione di soia, granella di mais, ecc.) utilizzate per la preparazione proprio degli UNIFEED, evidenzia difficoltà di rispettare il limite precedentemente stabilito di 50 mg/kg di colesterolo sul grasso estratto. Infatti, il colesterolo, nella fascia più significativa dei campioni esaminati, raggiunge valori fino 600 mg/kg. Il nuovo limite del valore assoluto di colesterolo, pertanto, può essere fissato fino a 600 mg/kg.

In conclusione per garantire l'assenza di grassi animali aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici di accettabilità di colesterolo nel controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica sottoforma di UNIFEED:

a) percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica: $\leq$ 1,5%;

b) contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: $\leq$ 600 mg/kg.

---

(1) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2001.

(2) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2003.

(3) ;Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 204 dell'11 agosto 2000.

(4) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2000.

3. *Controllo di rintracciabilità attraverso analisi del DNA.*

Alcune organizzazioni hanno manifestano l'interesse a riportare in etichetta, nell'ambito del proprio disciplinare di etichettatura, l'informazione sull'esito del processo di rintracciabilità adottato e garantito attraverso un controllo genetico effettuato con analisi del DNA degli animali e delle loro carni. Tale controllo si basa sul confronto dei genotipi definiti per campioni di materiale biologico dello stesso animale prelevati in momenti differenti e la verifica della coincidenza dei genotipi stessi.

In generale, la procedura operativa proposta mirerebbe a prelevare e conservare un campione biologico degli animali allevati da utilizzare per l'analisi del DNA e l'esecuzione del confronto con campioni di carne post-macellazione per la stessa.

L'indicazione di questo tipo potrebbe rientrare tra le informazioni che possono essere apposte in etichetta purché le organizzazioni interessate sviluppino apposito protocollo operativo nell'ambito di un disciplinare di etichettatura approvato, precisando:

1) i metodi ufficiali di campionamento;

2) i metodi ufficiali di catalogazione e conservazione;

3) i metodi di analisi del DNA per la determinazione del genotipo del campione;

4) calcolo della stima dell'incertezza associata al metodo;

5) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza che il sistema di rintracciabilità è garantito attraverso il confronto dei genotipi ottenuti da campioni biologici dello stesso soggetto prelevati in momenti diversi (soggetto vivo/soggetto macellato).

Nel disciplinare vanno conseguentemente sviluppati gli aspetti relativi a tale informazione e precisamente:

a) l'esecuzione del prelievo di un campione biologico sul 100% dei capi attraverso il prelievo di un campione (tissutale o ematico o di pelo ovvero altro materiale biologico) idoneo all'analisi del DNA, attraverso metodi definiti;

b) la spedizione dei campioni prelevati ad un laboratorio accreditato SINAL;

c) le modalità di stoccaggio e conservazione dei campioni biologici, prelevati nei siti, presso il laboratorio idoneo ed accreditato SINAL per la prova di rintracciabilità genetica delle carni di origine animale ed in grado, pertanto, di procedere alla estrazione del DNA e alle operazioni di confronto e verifica sui campioni in comparazione;

d) la tempistica di consegna e conservazione dei campioni biologici presso il laboratorio di stoccaggio:

1) consegna del campione prelevato nell'arco delle 48 ore;

2) conservazione del campione per un minimo di 48 ore dopo l'esaurimento della carne di quel bovino sul mercato;

e) il riscontro analitico su almeno un campione casuale dei capi (random) estrapolato secondo le modalità indicate dalle linee guida EAC per l'applicazione delle Norme europee EN 45012:

Numero di siti	Numero di siti da visitare
1-3	100%
4-7	3, 3, 4, 4 (1)
8-11	4, 4, 5, 6 (1)
12-19	40%, minimo 6
20-29	30%, minimo 6
30-39	25%, minimo 9
40-99	20%, minimo 10
100-199	15%, minimo 21
200-399	10%, minimo 31
400-699	7%, minimo 40
700-999	6%, minimo 50
> 1000	5%, minimo 60

(1) Per 4, 5, 6, 7 siti rispettivamente il numero di siti da visitare vale 3, 3, 4, 4. La stessa notazione viene utilizzata nel caso di un numero di siti da 8 a 11.

f) la ripartizione del riscontro analitico all'interno delle varie fasi di lavorazione almeno nella seguente misura minima calcolata sul campione casuale di cui alla lettera *e)*:

— 20% nella fase di macellazione;

— 30% nella fase di sezionamento;

— 50% nella fase di vendita.

g) l'analisi di rintracciabilità delle carni mediante confronto dei genotipi anche di eventuali lavorazioni per lotti di carni attribuibili a due o più animali;

h) le procedure previste nel caso in cui si rilevi il mancato abbinamento del DNA rilevato sulla carne con quello presente in archivio relativo al capo vivo. In particolare, è necessario prevedere l'immediata segnalazione all'ASL competente per territorio del mancato abbinamento, alla identificazione, isolamento e blocco alla vendita delle carni oggetto del mancato abbinamento eventualmente ancora presenti nella filiera. Successivamente, è necessario prevedere l'immediato avvio di un'indagine per comprendere la natura dell'errore e mettere in atto le relative procedure correttive. Si deve, inoltre, prevedere il rafforzamento della frequenza dei controlli sul punto ove si è verificata la problematica ed in tutti i punti a monte dello stesso. L'intensificazione del controllo sul sito del problema si continua fino all'individuazione dello stesso e la si conserva fino alla verifica della bontà dei correttivi applicati. La chiusura della non conformità riavvia il processo di etichettatura facoltativa;

i) la comunicazione dell'attivazione e conclusione della procedura prevista alla precedente lettera *h)*, entro quindici giorni, segnalando l'accaduto alla regione o provincia autonoma competente per territorio e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il macello, i laboratori di sezionamento, i punti vendita ed eventuali altri siti che aderiscono all'organizzazione devono consentire il prelievo di campioni di carne e/o altro tipo di tessuto al fine di poter procedere al controllo del sistema per mezzo dell'analisi del DNA.

L'informazione da apporre in etichetta, con l'adozione di detta procedura operativa, può essere del tipo: «sistema controllato a campione attraverso il metodo di rintracciabilità della carne mediante analisi del DNA».

Nel caso in cui l'organizzazione miri invece a rafforzare le procedure di autocontrollo piuttosto che a garantire al consumatore la certezza dell'informazione «sistema controllato a campione attraverso il metodo del DNA», è possibile prevedere, nell'ambito del proprio piano di autocontrollo una operatività basata sul prelievo parziale di campioni tissutale dagli animali e delle loro carni, anche limitatamente ad alcuni segmenti delle filiere, e successivo controllo genetico attraverso analisi del DNA. Detta verifica parziale, pertanto, effettuata in autocontrollo, consentirebbe di ridurre la pressione dell'autocontrollo medesimo esercitato dalla stessa organizzazione nelle varie fasi della filiera produttiva medianti sistemi ispettivi e documentali.

4. *Conservazione documentazione.*

In merito al periodo di tempo minimo per il quale un operatore od una organizzazione è tenuta alla conservazione della documentazione necessaria a garantire la rintracciabilità prevista dal regolamento CE n. 1760/2000 e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000, va chiarito che il limite dei due anni indicato all'art. 16 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, si applica indifferentemente sia per l'etichettatura obbligatoria che facoltativa. Non vi è, infatti, alcun motivo, né tecnico, né amministrativo per differenziare le procedure di rintracciabilità tra il sistema obbligatorio e quello facoltativo di etichettatura delle carni bovine.

La conservazione della «... documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare ...» stabilita per l'etichettatura facoltativa all'art. 16, non può prescindere da quella concernente il sistema di identificazione e di registrazione delle carni che ciascun operatore o organizzazione deve implementare per poter fornire le informazioni obbligatorie previste da regolamento CE n. 1760/2000 e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni che prevedono più ampi termini per la conservazione della documentazione e dei registri di cui alle vigenti normative sanitarie e fiscali.

5. *Allevamenti che aderiscono a più disciplinari.*

A seguito dell'attività di monitoraggio, esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle organizzazioni autorizzate ad etichettare le carni bovine con informazioni facoltative, è emerso che alcuni allevamenti aderiscono, per ragioni economiche, a più organizzazioni di etichettatura. È intuitivo che detti allevamenti devono garantire e soddisfare contestualmente le condizioni previste da tutti i disciplinari a cui aderiscono. Il protocollo operativo approvato nel contesto di un disciplinare di etichettatura deve prevedere, quindi, l'obbligo da parte dell'allevatore di allevare tutti i bovini presenti nella propria azienda secondo le norme previste dal disciplinare di etichettatura che prevede i maggiori vincoli per l'allevatore stesso o che soddisfino contestualmente i vincoli dei disciplinari a cui aderiscono, indipendentemente dalla destinazione degli animali allevati. In particolare, le procedure riguardanti le tecniche di allevamento e l'alimentazione devono interessare indistintamente tutti i bovini presenti in azienda e non solo quelli destinati ad una organizzazione piuttosto che all'altra. Di contro, nelle aziende dotate di strutture indipendenti, è possibile suddividere l'azienda medesima sulla base delle norme previste dai vari disciplinari. In quest'ultimo caso, le stalle e le relative pertinenze, nonché le attrezzature utilizzate (es. carro UNIFEED) devono essere ben delimitate e preventivamente individuate.

6. *Marchi privati e certificazioni volontarie.*

Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e nella circolare n. 1 del 9 aprile 2003, allorché l'organizzazione voglia applicare un sistema di qualità aziendale o di prodotto, è ammesso l'utilizzo, sulle confezioni, di informazioni relative a certificazioni volontarie regolamentate attestate da organismi terzi.

6.1. *Certificazioni di prodotto e di processo.*

Relativamente alle certificazioni di prodotto e di processo si richiama quanto segue:

1) certificazioni volontarie di prodotto che non prevedono requisiti specifici ma prevedono la certificazione di aspetti che riguardano principalmente l'implementazione di un sistema organizzativo/gestionale dell'organizzazione che si fa carico della gestione/controllo della filiera produttiva per uno specifico prodotto (es. UNI 10939:01, ISO 22005 ecc.) sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato);

2) certificazioni volontarie di sistema (es. ISO 9001:00, ISO 22000 etc.) possono essere comunicate sulla confezione;

3) certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dell'organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla norma-

tiva vigente sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato);

4) non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del regolamento CE n. 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000.

6.2. *Marchi privati e collettivi.*

L'uso di marchi privati e collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del regolamento CE n. 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell'organizzazione autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il marchio può comparire nell'etichetta tra le informazioni obbligatorie.

6.3. *Ulteriori modalità di comunicazione marchi privati e certificazioni volontarie.*

Le suddette certificazioni e marchi privati e/o collettivi, al fine di facilitare l'operatività, possono essere contenute anche in unica etichetta con le informazioni previste dal regolamento CE n. 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000, purché sia evidente una separazione fisica tra le certificazioni e marchi e le informazioni medesime. La separazione fisica può essere realizzata graficamente, raggruppando le informazioni relative alla etichettatura in un apposito spazio in etichetta. In ogni caso, l'etichetta unica deve essere espressamente prevista ed approvata nell'ambito del disciplinare di etichettatura.

7. *Denominazione di vendita «Vitello» e «Vitellone».*

Con il regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 [5] «relativo alla commercializzazione della carne da bovini di età non superiore a dodici mesi» è stata approvata la fissazione delle denominazioni di vendita che devono essere utilizzate in ogni Stato membro per la commercializzazione delle carni ottenute da animali delle categorie di età 0 a 8 mesi e da 8 a 12 mesi, con l'obbligo di indicare la categoria di età dei capi al momento della macellazione.

In Italia per le carni della prima categoria la denominazione di vendita sarà «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle della seconda categoria è prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone».

[5] Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 161 del 22 giugno 2007.

Per quanto concerne l'indicazione in etichetta delle categorie dei bovini adulti, stabilite dal regolamento CEE n. 1208/81 [6], attualmente sostituito dal regolamento CE n. 1183 del 24 luglio 2006 [7], valgono le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e circolare n. 1 del 9 aprile 2003.

Più precisamente, in caso di bovini di età superiore ai dodici mesi, qualora si intendono riportare in etichetta le terminologie commerciali riferite alle categorie di cui al citato regolamento CE n. 1183/2006, è fatto obbligo di disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativo.

Per quanto concerne la classificazione merceologica delle carni provenienti da animali di età superiore ai dodici mesi rimane validi quanto disposto dalla legge 4 aprile 1964, n. 171 [8] così come modificata dall'art. 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 [9].

8. *Modalità di emissione della documentazione nell'ambito dell'etichettatura facoltativa.*

Alcune organizzazioni prevedono, tra la documentazione predisposta nelle forniture di carne bovina ad operatori non appartenenti alla propria organizzazione di etichettatura facoltativa, anche documenti riepilogativi o vere e proprie etichette «informazioni per i consumatori», nelle quali riportano sia le informazioni obbligatorie che quelle facoltative previste dal proprio disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il trasferimento di informazioni facoltative ad altro operatore esterno all'organizzazione medesima presuppone il possesso da parte di quest'ultimo di un disciplinare di etichettatura autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In mancanza di detto disciplinare non è possibile l'utilizzo in alcun modo delle informazioni facoltative, anche se queste ultime sono apposte in etichette direttamente sulla carne. Di contro si possono trasferire, secondo le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1760/2000, esclusivamente le informazioni obbligatorie.

L'illecito uso delle informazioni facoltative è sanzionato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 [10] e coinvolge anche le organizzazioni che incautamente le hanno fornite.

Le organizzazioni autorizzate ad etichettare le carni bovine con informazioni facoltative vengono pertanto invitate a non fornire documentazioni con informazioni facoltative medesime ad operatori non appartenenti alla stessa organizzazione o associati ad altra organizzazione che non sia in possesso di un disciplinare autorizzato. Se ciò non fosse possibile per ragioni organizzative, le stesse organizzazioni devono prevedere

[6] Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 141 del 14 febbraio 1991.

[7] Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 214 del 4 agosto 2006.

[8] *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 13 aprile 1964.

[9] *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 327 del 30 dicembre 1969.

[10] *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2004.

opportune avvertenze sulla documentazione di accompagnamento in questione che, in ogni caso, diffidi l'uso diretto o indiretto delle informazioni facoltative in mancanza di disciplinare autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. *Indicazione per riportare in etichetta informazioni riguardanti l'allevamento, l'alimentazione e la tecniche di allevamento.*

Le informazioni da riportare in etichetta relative alle tecniche di allevamento, all'alimentazione e all'indicazione della denominazione e sede o regione dell'allevamento devono essere sempre abbinate al «periodo per il quale detta informazione è effettivamente garantita». L'assenza di quest'ultima informazione lascerebbe intendere che le informazioni in questione sono state garantite dalla nascita del bovino. Ciò non è in linea con l'obiettivo di fornire ai consumatori un'informazione corretta e trasparente ed è in contrasto con gli obiettivi fissati dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 e con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 [(11)] così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 [(12)].

Pertanto, i disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni relative alle tecniche di allevamento, all'alimentazione e all'indicazione della denominazione e sede o regione dell'allevamento devono sempre prevedere anche l'indicazione del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi.

10. *Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti «razza», «tipo genetico» e «meticcio».*

Tra le informazioni facoltative relative all'animale hanno acquisito un rilevante interesse quelle concernenti il genotipo dell'animale medesimo ed in particolare l'indicazione di «razza» o di «tipo genetico».

Mentre per la definizione di «razza» la pratica attualmente seguita è soddisfacente, il bovino deve risultare iscritto al relativo libro genealogico, le definizioni di «tipo genetico» o «incrocio» o ancora «meticcio» lasciano ampio spazio ad equivoci ed incertezze.

Ora, poiché la legge 15 gennaio 1991, n. 30 [(13)], recante disciplina della riproduzione animale e successive modificazioni, prevede che i riproduttori bovini maschi debbono essere iscritti ad un L.G. di razza italiano o estero, la razza del padre di qualunque bovino è l'unico elemento certo e verificabile.

Pertanto, tutte le fattispecie riguardanti bovini non di razza pura possono essere individuate con la dizione «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)».

[(11)] Supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1992.

[(12)] *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003.

[(13)] *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio 1991.

Le organizzazioni in possesso di un disciplinare di etichettatura autorizzato, che prevedono la possibilità di riportare in etichetta, tra le informazioni facoltative, le diciture «razza», «tipo genetico» o «meticcio/incrocio» devono attenersi, pertanto, alle seguenti indicazioni:

a) tipo genetico: in etichetta l'informazione dovrà essere riportata come «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)»;

b) razza: in etichetta l'informazione dovrà essere riportata come «razza: (seguita dal nome della razza)». Si fa rilevare che per potere indicare la razza è necessario che il bovino sia iscritto ad un libro genealogico.

In tutti i casi dovrà essere garantita la veridicità delle informazioni sia in termini di autocontrollo da parte dell'organizzazione che di controllo da parte dell'organismo indipendente.

11. *Nuove indicazioni per la predisposizione del piano dei controlli da parte degli organismi indipendenti.*

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine esige che l'operatore o l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare. Sulla base di tale presupposto ne deriva che l'attività di controllo svolta dall'organismo di controllo (OdC) incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e pertanto deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

I risultati delle azioni di controllo evidenziati dai vari organismi di controllo e la valutazione del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto finora consentono di rivedere le frequenze di controllo definite nella circolare n. 1 del 9 aprile 2003.

Dall'esame delle relazioni pervenute al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sull'attività degli anni passati, si evince che siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, nonché il mangimificio (anche aziendale) in caso di informazioni riguardanti l'alimentazione degli animali, costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle. È, pertanto, opportuno differenziare l'intensità del controllo dell'organismo di controllo nelle diverse fasi del ciclo produttivo, privilegiando il rafforzamento delle verifiche nei succitati segmenti della filiera.

L'obiettivo di ridefinire le frequenze minime da adottare nella attività di controllo da parte degli organismi terzi, pertanto, è quello di indicare procedure idonee a correggere situazioni di non conformità.

A seguito delle sopra esposte considerazioni gli interventi ispettivi di controllo effettuati dagli organismi di controllo, presso i diversi operatori della filiera vanno rimodulati con la frequenza minima annuale di seguito riportata:

organizzazione	⇒ 2 volte sul 100%
mangimifici [1]	⇒ 1 volta sul 100%
allevamenti	⇒ 1 volta sulla $\sqrt{Ni}$ [*] dei siti
macelli	⇒ 1 volta sul 100%
laboratori di sezionamento	⇒ 1 volta sul 100%
piattaforme	⇒ 1 volta sulla $\sqrt{Ni}$ [*] dei siti
punti vendita	⇒ 1 volta sulla $\sqrt{Ni}$ [*] dei siti

Il numero di siti da verificare secondo il criterio della radice quadrata deve essere stabilito arrotondando per eccesso il risultato.

Il controllo, inoltre, deve essere equamente distribuito nel corso dell'anno e non concentrato solo in alcuni e noti periodi. È possibile concentrare i controlli in particolari periodi esclusivamente se l'attività di etichettatura dell'operatore o dell'organizzazione evidenzia dei picchi di intensità in particolari periodi dell'anno.

Analogamente si ritiene che nel caso di disciplinari che prevedono informazioni relative all'alimentazione le verifiche analitiche siano effettuate dall'organismo di controllo secondo il seguente criterio:

a) presso ogni mangimificio aderente al disciplinare (fatta eccezione per i mangimifici in possesso di certificazione volontaria di prodotto a copertura delle informazioni previste dal disciplinare) deve essere prelevato almeno un campione/anno da sottoporre alla determinazione analitica di tutti i parametri previsti dal disciplinare;

b) negli allevamenti devono essere effettuati un numero di controlli analitici pari a $\sqrt{Ni}$ (ove Ni è il numero di allevamenti che garantiscono informazioni omogenee relative all'alimentazione) effettuati su campioni di alimento zootecnico prelevato in allevamento alla mangiatoia;

c) negli allevamenti con mangimificio aziendale si utilizzano gli stessi criteri stabiliti per i mangimifici aderenti all'organizzazione.

Nel caso in cui il controllo evidenzi delle non conformità l'organismo di controllo deve:

1) acquisire tutte le informazioni relative alla causa della non conformità, al trattamento dell'eventuale prodotto non conforme, all'azione correttiva che l'organizzazione intende attuare al fine di evitare il ripetersi della non conformità ed ai tempi di attuazione della misura correttiva;

2) valutare e approvare gli interventi correttivi proposti dall'organizzazione;

3) valutare la risoluzione della non conformità (la verifica della risoluzione della non conformità può essere effettuata presso il sito in cui è stata rilevata o, quando possibile, presso la sede dell'organizzazione);

4) disporre - in caso di necessità - anche un aumento della frequenza dei controlli rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e/o prescrive altre azioni all'organizzazione, quali per esempio: modifiche procedurali, variazioni al disciplinare (per essere operative devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), formazione degli operatori etc.

L'organismo di controllo, nella predisposizione del piano dei controlli deve prevedere, nel caso riscontri non conformità gravi, che rendono il prodotto non conforme ai requisiti previsti dal disciplinare di etichettatura, non rilevate dal sistema di autocontrollo, un incremento della frequenza del controllo sugli elementi esaminati, secondo uno schema prefissato, stabilito dell'organismo di controllo medesimo, in base ad un calcolo dei rischi. Le eventuali ulteriori non conformità rilevate a seguito dell'incremento del controllo si cumulano con le precedenti, determinando una ulteriore intensificazione della frequenza del controllo. La frequenza del controllo, potrà essere riportata a quella iniziale prevista dal piano dei controlli solo dopo la verifica dell'assenza di non conformità nei siti campionati.

Come previsto dal decreto 30 agosto 2000 tutte le non conformità riscontrate (corredate della causa della non conformità, del trattamento e della relativa azione correttiva definita dall'organizzazione e/o prescritta dall'organismo di controllo) devono essere comunicate entro quindici giorni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla regione dove ha la sede l'organizzazione medesima. Sulla base della gravità delle non conformità riscontrate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilisce ulteriori eventuali azioni.

Almeno in occasione della relazione annuale l'organismo terzo deve comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali lo stato delle non conformità riscontrate.

12. *Comunicazione inizio attività etichettatura.*

Le organizzazioni e gli organismi di controllo designati, autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente, ad etichettare le carni bovine con informazioni facoltative e ad esercitare i controlli di conformità sulla corretta gestione del disciplinare di etichettatura, devono comunicare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali medesimo e alla regione o provincia autonoma, la data di attivazione del disciplinare approvato entro quindici giorni dall'inizio dell'attività di etichettatura facoltativa. Devono essere, inoltre, comunicate tempestivamente eventuali sospensioni dell'attività di controllo. In tal caso, risulta evidente, che non sono soddisfatte le condizioni previste dal regolamento CE n. 1760/

---

[1] Ad eccezione di quelli in possesso di una certificazione volontaria a copertura delle informazioni previste dal disciplinare approvato.

[*] Ni è il numero di siti ascrivibili al gruppo esimo di siti omogenei compresi nella filiera, secondo il criterio descritto da SINCERT nel Regolamento tecnico RT 17 - prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni a fronte della norma UNI 10939:01 «Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (requisiti minimi)».

2000 e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000 e, pertanto, l'attività di etichettatura prevista dal disciplinare approvato deve essere sospesa fintanto che non saranno ripristinate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

13. *Predisposizione piani di autocontrollo e piani dei controlli.*

Per facilitare la lettura dei piani di autocontrollo e dei piani di controllo da parte degli incaricati alla vigilanza esercitata dalla pubblica amministrazione, è stata evidenziata la necessità che detti piani siano redatti in un unico documento, da assemblare a cura dell'organizzazione autorizzata, così come previsto dalla circolare n. 1/2003. Fermo restando che la stesura del piano di autocontrollo e del piano di controllo devono essere effettuata, rispettivamente, dall'organizzazione e dall'organismo di controllo sempre secondo lo schema proposto dalla circolare n. 1/2003 per la parte di propria competenza.

14. *Organismi indipendenti designati ai controlli: autorizzazioni.*

La documentazione che deve essere presentata per gli organismi indipendenti di controllo accreditati SINCERT o già autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevista alla lettera «*E)* Organismi indipendenti di controlli, autorizzazioni, della circolare n. 1/2003, deve essere integrata con i tariffari predisposti dagli organismi indipendenti medesimi per lo svolgimento dell'attività di controllo previsto. Eventuali variazioni di detti tariffari devono essere comunicate in occasione della presentazione delle relazioni annuali predisposte, dagli organismi indipendenti, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2001 [14].

15. *Adeguamento disciplinari e piani di controllo.*

Le procedure previste nei disciplinari e nei piani di controllo vigenti, non in linea con le istruzioni di cui alla presente circolare, dovranno essere adeguate e rese operative entro sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare stessa.

Roma, 15 febbraio 2008

Il direttore generale
per la qualità dei prodotti agroalimentari
LA TORRE

[14] *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002.

08A01405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante: «Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza».

Il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante: «Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2008.

08A01546

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante: «Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva».

Il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante: «Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2008.

08A01672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4817
Yen	159,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,000
Corona danese	7,4558
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75370
Fiorino ungherese	262,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	3,5510
Nuovo leu romeno	3,6560
Corona svedese	9,3154
Corona slovacca	32,803
Franco svizzero	1,6133
Corona islandese	98,69

Corona norvegese	7,8810
Kuna croata	7,2840
Rublo russo	36,2230
Nuova lira turca	1,7765
Dollaro australiano	1,6017
Real brasiliano	2,5196
Dollaro canadese	1,4885
Yuan cinese	10,5974
Dollaro di Hong Kong	11,5534
Rupia indonesiana	13527,92
Won sudcoreano	1405,69
Peso messicano	15,9483
Ringgit malese	4,7651
Dollaro neozelandese	1,8310
Peso filippino	60,083
Dollaro di Singapore	2,0836
Baht tailandese	45,520
Rand sudafricano	11,4195

Cambi del giorno 26 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4874
Yen	160,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,020
Corona danese	7,4550
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75360
Fiorino ungherese	259,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5303
Nuovo leu romeno	3,6430
Corona svedese	9,3005
Corona slovacca	32,779
Franco svizzero	1,6163
Corona islandese	98,35
Corona norvegese	7,8845
Kuna croata	7,2812
Rublo russo	36,2190
Nuova lira turca	1,7758
Dollaro australiano	1,6048
Real brasiliano	2,5278
Dollaro canadese	1,4722
Yuan cinese	10,6468
Dollaro di Hong Kong	11,5936
Rupia indonesiana	13516,00
Won sudcoreano	1409,31
Peso messicano	16,0096
Ringgit malese	4,7790
Dollaro neozelandese	1,8338
Peso filippino	60,121
Dollaro di Singapore	2,0905
Baht tailandese	45,291
Rand sudafricano	11,3057

Cambi del giorno 27 febbraio 2008

Dollaro USA	1,5044
Yen	159,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,048
Corona danese	7,4546
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75760
Fiorino ungherese	257,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5385
Nuovo leu romeno	3,6498
Corona svedese	9,3356
Corona slovacca	32,817
Franco svizzero	1,6074
Corona islandese	98,65
Corona norvegese	7,8540
Kuna croata	7,2770
Rublo russo	36,3680
Nuova lira turca	1,7793
Dollaro australiano	1,6021
Real brasiliano	2,5185
Dollaro canadese	1,4742
Yuan cinese	10,7444
Dollaro di Hong Kong	11,7148
Rupia indonesiana	13619,33
Won sudcoreano	1415,72
Peso messicano	16,1525
Ringgit malese	4,8186
Dollaro neozelandese	1,8365
Peso filippino	60,507
Dollaro di Singapore	2,1013
Baht tailandese	44,900
Rand sudafricano	11,2168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01667 - 08A01666 - 08A01668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 212 adottata in data 22 settembre 2007 dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - ONAOSI.

Con ministeriale n. 24/IX/0002269/OSI-L-42 del 6 febbraio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 212 adottata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 22 settembre 2007, concernente «Posti aggiuntivi nelle Scuole di specializzazione in medicina - Provvedimenti conseguenti».

08A01553

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42528 dell'8 gennaio 2008 è annullato il D.D. n. 41702 del 17 settembre 2007 limitatamente al periodo dal 27 luglio 2007 al 30 luglio 2007 della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Con decreto n. 42529 dell'8 gennaio 2008 è annullato il D.D. n. 40524 del 20 marzo 2007 limitatamente al periodo dal 27 luglio 2007 al 30 luglio 2007 della IAR Siltal S.p.a, con sede in Occimiano (Alessandria), unità di:

Bassano del Grappa (Vicenza);

Occimiano (Alessandria);

Ticineto (Alessandria).

08A01425

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti concernenti alcuni medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 224 del 20 febbraio 2008

SOCIETA' : SANOFI PASTEUR MSD SNC

SPECIALITA' MEDICINALE: TETRAVAC

OGGETTO : PROVVEDIMENTO DI MODIFICA UPC., PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda ed al fine di evitare carenze, i lotti delle confezioni della specialità medicinale "TETRAVAC"1 SIRINGA PRERIEMPITA MONODOSE SOSPENSIONE 0,5 ML CON AGO AIC 034127011/M-10 SIRINGHE PRERIEMPITE MONODOSE SOSPENSIONE 0.5 ML CON AGO AIC 034127023/M- 1 SIRINGA PRERIEMPITA MONODOSE SOSPENSIONE 0.5 ML SENZA AGO AIC 034127035/M- 10 SIRINGHE PRERIEMPITE MONODOSE SOSPENSIONE 0.5 ML SENZA AGO AIC034127047/M- 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON NUOVO CAPPUCCIO COPRIAGO DA 0.5 ML AIC 034127050/M – 1 SIRINGA PRERIEMPITA CON NUOVO CAPPUCCIO COPRIAGO DA 0.5 ML AIC 034127062/M – 1 SIRINGA PRERIEMPITA MONODOSE SOSPENSIONE 0,5 ML SENZA AGO CON 1 AGO SEPARATO AIC 034127074/M – 1 SIRINGA PRERIEMPITA MONODOSE SOSPENSIONE 0,5 ML SENZA AGO CON 2 AGHI SEPARATI AIC 034127086/M – 10 SIRINGHE PRERIEMPITE MONODOSE SOSPENSIONE 0,5 ML SENZA AGO CON 10 AGHI SEPARATI AIC 034127098/M – 10 SIRINGHE PRERIEMPITE MONODOSE SOSPENSIONE 0,5 ML SENZA AGO CON 20 AGHI SEPARATI AIC 034127100/M possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 02/03/2008, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3328 del 31/10/2007 pubblicato sulla G.U. del 3/12/2007 n. 281, senza ulteriore proroga".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 223 del 20 febbraio 2008

SOCIETA' : SANOFI PASTEUR MSD SNC

SPECIALITA' MEDICINALE: PENTAVAC

OGGETTO : PROVVEDIMENTO DI MODIFICA UPC., PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda ed al fine di evitare carenze, i lotti delle confezioni della specialità medicinale "PENTAVAC"

AIC 034126019/M 1 Flacone Monodose Polv. Lio. + 1 Siringa Preriempita Monodose Senza Ago Sosp. Iniettabile 0,5 Ml
AIC 034126021/M 10 Flaconi Monodose Polv. Lio. + 10 Siringhe Preriempite Monodose Senza Ago Sosp. Iniettabile 0,5 Ml
AIC 034126033/M 1 Flacone Monodose Polv. Lio. + 1 Siringa Preriempita Monodose Con Ago Sosp. Iniettabile 0,5 Ml
AIC 034126045/M 10 Flaconi Monodose Polv. Lio. + 10 Siringhe Preriempite Monodose Con Ago Sosp.Iniettabile 0,5 Ml
AIC 034126058/M 1 Flaconcino Di Polvere + 1 Siringha Preriempita Con Nuovo Cappuccio Copriago Da 0,5 Ml
AIC 034126060/M 10 Flaconcini Di Polvere + 10 Siringhe Preriempite Con Nuovo Cappuccio Copriago Da 0,5 Ml
AIC 034126072/M " 0,5 Ml Polvere E Sospensione Iniettabile " 1 Flaconcino Monodose + 1siringa Pre-Riempita Monodose Con 1 Ago Separato
AIC 034126084/M " 0,5 Ml Polvere E Sospensione Iniettabile " 1 Flaconcino Monodose + 1siringa Pre-Riempita Monodose Con 2 Aghi Separati
AIC 034126096/M " 0,5 Ml Polvere E Sospensione Iniettabile " 10 Flaconcini Monodose + 10 Siringhe Pre-Riempite Monodose Con 10 Aghi Separati
AIC 034126108/M " 0,5 Ml Polvere E Sospensione Iniettabile " 10 Flaconcini Monodose + 10 Siringhe Pre-Riempite Monodose Con 20 Aghi Separati

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 02/03/2008, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3329 del 31/10/2007 pubblicato sulla G.U . del 3/12/2007 n. 281, senza ulteriore proroga".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte n. 222 del 20 febbraio 2008

SOCIETA' : JANSSEN CILAG SPA

SPECIALITA' MEDICINALE: Orthoclone OKT3

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

Visto il certificato d'idoneità rilasciato dall'EDQM N° RO-CEP 2005-087-REV 00 con validità di cinque anni a partire dal 22/11/2005, considerando il tipo di trattamento per il quale la specialità medicinale è indicata, viste le rassicurazioni ricevute dall'ISS, dall'RMS e dal PEI; i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Orthoclone OKT3" 5 Fiale 5 ml (1 mg/ml) E.V. AIC 025815010/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 90 giorni, a partire dal 21/02/2008 data di scadenza del precedente provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC n. 220 del 22/11/2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

08A01641-bis

CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamanto di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 si rende noto che con provvedimento del 15 febbraio 2008 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 24 PS già assegnato all'impresa Piccinini Ondina, con sede nel comune di Pesaro (Pesaro-Urbino), via Gradisca n. 14, codice fiscale PCCNDN42C71F930S.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

08A01430

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 324, riguardante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 1° marzo 2008).

Nel sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il numero di inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato erroneamente, per un mero refuso di stampa, con il numero *324*, deve invece intendersi correttamente riprodotto con il numero *32*, come esattamente riportato alla pagina 4 della medesima *Gazzetta Ufficiale.*

08A01673

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-053) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00